

Legge regionale 17 luglio 2015 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

Art. 4

(Armonizzazione dei bilanci)

1. La Regione attua la riforma dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per quanto riguarda gli enti locali del proprio territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione, per il tramite della struttura regionale competente in materia di autonomie locali:

a) assicura l'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci, assumendo il ruolo di coordinamento e impulso per la corretta applicazione delle disposizioni medesime, anche con il coinvolgimento degli enti locali;

b) promuove iniziative permanenti, sia formative che di accompagnamento, per creare e consolidare le migliori condizioni possibili per l'applicazione della nuova disciplina;

c) si pone come interlocutore e garante, nei confronti dello Stato, dell'attuazione dei sistemi contabili armonizzati, anche al fine di ricercare soluzioni legate a specificità e peculiarità, derivanti dai rapporti finanziari tra la Regione e gli enti locali del suo territorio.